

Repubblica di Croazia

Ministero della scienza, dell'istruzione e della gioventù

pubblicato in data: 02 gennaio 2025

***Protocollo di monitoraggio di accesso ed uscita
dalle istituzioni scolastiche***

1. Introduzione

Il presente Protocollo nasce con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza alle e nelle istituzioni scolastiche, precisamente nelle scuole elementari, scuole medie superiori e nelle case degli studenti, nello specifico, nelle strutture che offrono alloggio agli allievi delle scuole medie superiori (di seguito: Scuola). Il presente Protocollo è redatto al fine di assicurare la massima tutela agli alunni/allievi e a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, nonché di prevenire possibili situazioni altamente a rischio.

Le disposizioni definite e previste dal presente Protocollo sono riferite a tutte le persone presenti nell'ambiente scolastico, e sono rivolte in modo particolare agli alunni/allievi, ai dipendenti, ai genitori o tutori (di seguito: genitori) e ad altri soggetti esterni temporaneamente presenti negli ambienti scolastici.

Tutti gli alunni/allievi, dipendenti, genitori ed altri soggetti esterni devono conoscere le disposizioni del presente Protocollo e comportarsi di conseguenza. L'applicazione del presente

Protocollo implica il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti e di tutte le parti coinvolte nel processo educativo che si svolge all'interno di ogni singola Scuola.

La Scuola ha l'obbligo ad armonizzare i propri documenti interni (Regolamento interno della Scuola, norme interne relative ai vari protocolli della scuola, specie quello relativo alla gestione delle situazioni di crisi, ecc.) con il presente Protocollo.

Se la Scuola opera in più sedi e/o condivide spazi con enti come ad esempio facoltà o altri istituzioni, la gestione della sicurezza all'ingresso e all'uscita dalla Scuola richiede un ulteriore coordinamento e adeguamento al fine di consentire l'applicazione coerente e sicura del presente Protocollo in tutti le sedi e in tutte le circostanze.

2. Controllo dei punti di accesso agli ambienti scolastici

2.1. Chiusura e monitoraggio dei punti di ingresso

In collaborazione con il fondatore, la Scuola ha l'obbligo di verificare urgentemente e assicurare l'adeguamento tecnico di tutte le porte di ingresso alla Scuola. Il direttore/preside è tenuto ad organizzare periodicamente controlli scrupolosi di tutti i sistemi di sicurezza delle porte d'ingresso.

Durante il regolare orario di lavoro e d'ufficio della Scuola, la porta d'ingresso principale, come pure tutti gli altri ingressi e uscite, devono rimanere sempre chiusi a chiave previa assicurazione della viabilità in caso di evacuazione, tranne nel caso in cui siano presenti circostanze particolari approvate dal

direttore/preside. Di norma e al fine di assicurare il movimento degli alunni/allievi al momento dell'inizio e della conclusione delle lezioni, le porte d'ingresso possono rimanere aperte per 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni e fino a 15 minuti dopo la conclusione delle lezioni. Ogni Scuola definisce l'orario di ingresso e uscita dalla scuola in conformità con l'organizzazione interna della stessa.

Ai sensi dell'art. 70 della *Legge sull'educazione e l'istruzione elementare e media superiore*, nonché dell'art. 17 del *Regolamento sulle modalità di comportamento dei dipendenti della Scuola al fine della tutela dei diritti degli alunni/allievi nonché denuncia di ogni violazione di detti diritti*, il direttore/preside ha l'obbligo di definire il turno di sorveglianza dei dipendenti della Scuola all'ingresso della Scuola e durante l'orario di lavoro della stessa, in conformità con il Piano e Programma di lavoro annuale della Scuola.

Nel caso in cui si notino comportamenti inusuali di persone presenti negli ambienti scolastici, i dipendenti di sorveglianza sono tenuti ad informare immediatamente il direttore/preside o chi ne fa le veci.

Nel caso in cui si riscontrino comportamenti illegali, oppure comportamenti non consoni alle disposizioni che mettono in pericolo l'incolumità delle persone negli ambienti scolastici, la polizia sarà immediatamente contattata e allertata a riguardo.

2.2. Entrata/uscita dalla scuola durante gli intervalli/riposo degli alunni/allievi

Durante la pausa breve (intervallo) gli alunni/allievi non possono uscire dalla Scuola. Durante la pausa lunga (ricreazione) gli alunni delle scuole elementari non possono uscire dagli spazi esterni della Scuola.

2.3. Ingresso dei genitori e di altri soggetti esterni

La Scuola ha l'obbligo di determinare le regole e le modalità di visita su appuntamento e successivo accesso alla Scuola.

Nel caso in cui ci siano più ingressi, la Scuola dovrà definire un unico ingresso principale per tutti i genitori e soggetti esterni in visita temporanea alla Scuola.

I genitori possono entrare a Scuola solo nell'orario concordato previo appuntamento oppure su invito/convocazione della Scuola. Il personale di sorveglianza deve essere informato a riguardo.

I genitori che desiderano partecipare ai colloqui informativi con i capiclasse, hanno l'obbligo di rispettare l'orario definito dalla Scuola.

Il dipendente di sorveglianza è tenuto ad accogliere il soggetto esterno in visita alla Scuola e, a conclusione della sua permanenza a Scuola, accompagnarlo fino all'uscita.

Il dipendente della Scuola è tenuto a verificare l'identità di tutti coloro che entrano a Scuola, prendendo visione della carta di

identità della persona che desidera entrare a Scuola. Si possono esibire la carta d'identità o un altro documento corredato da foto personale. La persona che rifiuta di presentare un documento di identificazione non può entrare a Scuola.

In caso di riunione dei genitori, il capoclasse accoglie i genitori presenti all'ingresso della Scuola e li accompagna in classe. Al termine della riunione, il capoclasse accompagna i genitori all'uscita.

Tutti i visitatori che non sono dipendenti o alunni/allievi della Scuola devono essere registrati dai dipendenti della Scuola e quindi accompagnati fino allo spazio in cui si svolgerà il colloquio/riunione. A conclusione dell'incontro, uno dei dipendenti scolastici accompagna la persona all'uscita dalla Scuola.

2.4. Controllo degli effetti personali degli alunni/allievi e degli altri visitatori della Scuola

Il dipendente addetto alle mansioni di sorveglianza all'ingresso negli ambienti scolastici per motivi di sicurezza può procedere ai controlli:

- degli alunni/allievi e dei loro effetti personali (vestiti, borse, ecc.)
- di altre persone che entrano nella Scuola e dei loro effetti personali (borse, ecc.).

Il controllo degli alunni/allievi e dei loro effetti personali, può essere effettuato anche dai docenti durante le ore di lezione.

Gli oggetti contundenti o altri oggetti illegali saranno temporaneamente confiscati e il direttore/preside, gli psicopedagogisti, i genitori, nonché la polizia, se necessario, vengono immediatamente informati del loro reperimento.

Coloro che non consentiranno di procedere con il controllo come descritto nei precedenti capoversi, non potranno entrare a Scuola.

3. Formazione e informazione degli alunni/allievi, dei dipendenti e dei genitori

La Scuola ha l'obbligo di informare tutti i dipendenti e gli alunni/allievi delle disposizioni del presente Protocollo e in merito alle norme di comportamento a Scuola, come pure si devono informare regolarmente i genitori sulle misure intraprese.

La Scuola ha l'obbligo di effettuare almeno due volte l'anno, una simulazione di evacuazione e di altre modalità di comportamento in situazione di crisi. Si consiglia di coinvolgere i genitori nella simulazione delle procedure di sicurezza.

La Scuola ha l'obbligo di collaborare con la comunità locale per assicurare ulteriore sicurezza negli ambienti scolastici.

Instaurare ed attuare una comunicazione chiara ed efficace con i genitori e con i servizi esterni, è di fondamentale importanza, onde ottenere una risposta rapida e coordinata in caso di un'eventuale situazione di crisi presente a Scuola. Questo sistema di comunicazione e collaborazione deve essere definito in anticipo, nonché pilotato e reso pubblico a tutte le parti interessate.

La Scuola compilerà un elenco di tutti i numeri telefonici rilevanti da contattare in caso di emergenza (Polizia, Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco). Essi saranno affissi in un punto visibile a tutti.

4. Costituzione della Squadra/team di sicurezza scolastica

Ogni Scuola formerà una Squadra/team di sicurezza scolastica (di seguito: Squadra) composta dal preside, dal psicopedagogo, da insegnanti/docenti e da altri dipendenti come pure dal rappresentante dei genitori. Detta Squadra, che si riunirà periodicamente, viene costituita allo scopo di analizzare le potenziali minacce alla sicurezza e valutare le misure di sicurezza.

Alle riunioni della Squadra, possono essere invitati i rappresentanti del fondatore della Scuola, della Polizia, della Protezione Civile, dell'Assistenza Sociale, della Sanità e di altri soggetti rilevanti per il funzionamento della Scuola.

5. Collaborazione intersettoriale

Per garantire sicurezza, è necessario collaborare con la Questura (stazione di polizia locale) e con altri enti competenti in quanto essi sono l'elemento chiave per il sistema di sicurezza della Scuola. Tale collaborazione consente il riconoscimento tempestivo dei potenziali rischi per la sicurezza e fornisce un ulteriore supporto alla risoluzione di situazioni potenzialmente difficili e a rischio.

È d'obbligo convocare riunioni periodiche di coordinamento con i team a livello locale scaturiti in base all'*Accordo sulla*

cooperazione e coordinamento intersettoriale nel campo della lotta alla violenza e altri comportamenti a rischio a livello locale e in base al Protocollo sulla gestione della violenza tra bambini e giovani (di seguito: team locali).

Si continua con l'attuazione di progetti di prevenzione congiunta volti all'ulteriore sensibilizzazione e aumento della consapevolezza degli alunni/allievi e dei dipendenti della Scuola in merito ai comportamenti responsabili e sull'importanza del rispetto delle norme di sicurezza.

6. Valutazione e miglioramento dei protocolli interni della Scuola

Ogni Scuola in collaborazione con il fondatore e con i team locali, entro 90 giorni a decorrenza dall'emanazione del presente Protocollo, ha l'obbligo di realizzare una valutazione della situazione esistente e un'analisi dei potenziali rischi e pericoli, sulla cui base potrà successivamente creare il Piano di sicurezza della Scuola, ovvero definire le misure di sicurezza e di tutela della Scuola. Il tutto va realizzato non oltre la fine dell'anno scolastico 2024/2025.

La Scuola ha l'obbligo di monitorare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza definite dagli atti interni della Scuola, e di revisionare periodicamente le misure di sicurezza in base al feedback avuto dai dipendenti, dagli alunni/allievi, dai genitori oppure in base alle nuove circostanze che si sono manifestate nel frattempo.

In collaborazione con il fondatore, la Scuola può fornire altre misure di sicurezza, ad esempio assumere guardie giurate, installare un sistema di video-sorveglianza, inserire serrature elettromagnetiche o sistemi di controllo ai punti di accesso.

7. Disposizioni conclusive

La Scuola ha l'obbligo di garantire la tutela dei diritti prescritti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, dalle convenzioni, dalle leggi, dai regolamenti attuativi, come pure l'attuazione di programmi che promuovono la tutela dei diritti degli alunni/allievi, nonché la sicurezza e la salute degli alunni/allievi e dei dipendenti.

Le leggi e gli atti giuridici definiscono l'attuazione nonché l'applicazione di alcuni atti nell'ambito della sicurezza sul lavoro - Legge sulla sicurezza sul lavoro (Gazzetta Ufficiale, n. 71/14; 118/14, 94/18, 96/18) e norme da essa derivanti.

Il presente Protocollo si basa sulla Costituzione della Repubblica di Croazia, sulla Convenzione sui diritti dei minori e su norme giuridiche e statutarie in vigore nella Repubblica di Croazia. L'obbligo della tutela dei diritti degli alunni/allievi è prescritto dalla *Legge sull'educazione e sull'istruzione elementare e media superiore* (Gazzetta Ufficiale, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 e 156/23).

Le leggi e le disposizioni che definiscono il comportamento dei dipendenti scolastici nell'adottare misure al fine della tutela dei

diritti e degli obblighi degli alunni/allievi come pure le denuncia di eventuali violazioni di tali diritti alle autorità competenti, sono definite dalle seguenti leggi:

- Legge sull'istruzione elementare e media superiore (Gazzetta Ufficiale, n. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/ 19, 64/20 e 151/22 e 156/23)
- Codice Penale (Gazzetta Ufficiale, n. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 e 126/19)
- Legge sulla protezione dalla violenza domestica (Gazzetta Ufficiale, n. 70/17)
- Legge sui media elettronici (Gazzetta Ufficiale, n. 111/21)
- Regolamento sulle modalità di comportamento degli operatori scolastici nell'adozione di misure per la tutela dei diritti degli alunni/allievi nonché denuncia alle autorità competenti della violazione di tali diritti (Gazzetta Ufficiale, n. 132/13)
- Regolamento sui criteri per l'emanazione di misure pedagogiche (Gazzetta Ufficiale, n. 94/15, 3/17)
- Regolamento sull'istruzione elementare e media superiore degli alunni con difficoltà di sviluppo (Gazzetta ufficiale, n. 24/15)
- Accordo sulla cooperazione e coordinamento intersettoriale nel campo della prevenzione della violenza e altri comportamenti a rischio a livello locale (MUP, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, MHB, 2020)

□ Protocollo di procedura nel caso di violenza tra bambini e giovani (Governo della Repubblica di Croazia, 2024)

Protocollo di procedura nel caso di abuso e abbandono di minori (Governo della Repubblica di Croazia, 2014)

□ Protocollo sull'avvio di interventi di supporto psicologico in situazione di crisi nel sistema educativo (Ministero della Scienza e dell'Istruzione, 2015)

□ Protocollo sulla gestione in caso di violenza sessuale (Governo della Repubblica di Croazia, 2023)

□ Protocollo sulla gestione della violenza domestica (Governo della Repubblica di Croazia, 2019)

□ Linee guida per le scuole in caso di pericolo e possibilità di conseguenze indesiderate (Ministero della scienza e dell'istruzione, 2023)

□ Istruzioni su come procedere in caso di ingresso non autorizzato ad estranei negli ambienti scolastici (Ministero della scienza e dell'istruzione, 2017)

□ altri documenti legali, statutari e documenti validi a cui si fa riferimento per la sicurezza nelle scuole.

Le misure definite nel presente Protocollo si applicano a tutte le persone durante la loro permanenza presso la Scuola, compresi gli alunni/allievi, i dipendenti, i genitori e gli altri visitatori esterni e le persone che, in conformità al contratto, utilizzano i locali delle scuole per scopi sportivi, educativi, commerciali o di altro tipo (ad esempio scuole di lingue straniere, associazioni sportive, scuole d'arte, ecc., di seguito: utenti contrattuali). La Scuola,

determinerà, in collaborazione col fondatore, le condizioni di attuazione del Protocollo relativo agli utenti contrattuali.

Il direttore/preside ha l'obbligo di informare i dipendenti della Scuola e gli utenti contrattuali sulle misure intraprese in conformità al Protocollo. I capiclasse hanno l'obbligo di informare gli alunni/allievi e i loro genitori in merito alle disposizioni del presente Protocollo.

Traduzione in lingua italiana a cura di: Debora Radolović

Lettura della traduzione a cura di: Patrizia Pitacco